



PRIME CONSIDERAZIONI SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE NEI RIGUARDI DELLA LEGGE N. 52 DEL 2015, ALLA LUCE DEL COMUNICATO EMESSO DALLA CORTE, IL 25 GENNAIO 2017*

di Massimo Siclari**

SOMMARIO: 1. I tempi della Corte, i tempi della politica – 2. I dispositivi preannunciati – 3. Si può votare con quel che rimarrà a seguito dell'opera di ritaglio effettuata dalla Corte? – 4. Prospettive per una nuova legge elettorale

1. I tempi della Corte, i tempi della politica

Il 25 gennaio la Corte costituzionale ha deciso su numerose questioni di legittimità costituzionale della vigente legge elettorale¹ per la Camera dei deputati sollevate da vari tribunali. Assai opportunamente la Corte aveva evitato di prendere in esame la questione ai primi di ottobre 2016, data decisa quando sembrava che il *referendum* costituzionale dovesse tenersi a settembre, ed altrettanto opportuna è stata la fissazione dell'udienza oltre un mese e mezzo dopo il responso referendario. Il rinvio dell'udienza, nonostante le ingiustificate polemiche sollevate da qualche critico, era pienamente motivato dalla necessità di evitare di adottare una decisione che, qualunque ne fosse stato il contenuto, resa in piena campagna referendaria, avrebbe finito inesorabilmente per ricevere le accuse di aver voluto influenzarne gli

* Contributo pubblicato previa accettazione del Comitato scientifico del Convegno. Relazione al Convegno *Il sistema elettorale per le Camere dopo la sentenza della Corte costituzionale*, Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Sala degli organi collegiali, 30 gennaio 2017.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi Roma Tre.

¹ Legge 6 maggio 2015, n. 52 – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*.

esiti. La fissazione della data del 24 gennaio avrebbe potuto consentire alle forze politiche di votare rapidamente una nuova legge elettorale per Camera e Senato, evitando alla Corte di dover nuovamente adottare una pronuncia su un aspetto così rilevante e delicato della nostra organizzazione costituzionale. Soprattutto, una pronuncia che non risolve (e non era chiamata a farlo), la questione fondamentale che affligge il complesso delle regole elettorali risultante dalla sentenza resa dalla Corte costituzionale nel 2014² e da quella di cui si attende la pubblicazione: la sicura disomogeneità di composizione politica di Camera e Senato, con la conseguenza di rendere assai ardua la formazione di un governo e la sua durata.

La Corte costituzionale può limitarsi a dire se una certa norma di legge è incoerente con il dettato costituzionale, può arrivare a cancellare un'intera legge (in casi limite) ma non può di certo approvare una legge e men che meno una legge elettorale: per questo, esiste il Parlamento.

Dopo l'esito del *referendum* costituzionale, abbiamo dovuto ascoltare ancora una volta un'infinità di dichiarazioni sulla futura legge elettorale (ovviamente tutte in contraddizione tra loro) senza che nessuno abbia dimostrato effettivamente di avere la volontà (e l'umiltà, molto più proficua e meno diffusa in politica della tracotanza) di approvarne una nuova. Le prime reazioni al comunicato stampa della Corte costituzionale³ danno l'idea che le forze politiche non abbiano nessuna fretta di arrivare in tempi ragionevoli ad una soluzione concreta. L'interesse e la partecipazione degli elettori alla consultazione referendaria del 4 dicembre avrebbero meritato senz'altro un diverso atteggiamento.

2. I dispositivi preannunciati

Allo stato siamo a conoscenza soltanto di un Comunicato stampa, che, pur essendo alquanto perspicuo, è assolutamente insufficiente per esprimere un giudizio poco più che approssimativo e, ineluttabilmente, provvisorio sulle decisioni che la Corte costituzionale ha assunto sulle questioni proposte.

In primo luogo, la Corte conferma di considerare inammissibile l'intervento in giudizio del CODACONS. Invero, tale inammissibilità era stata dichiarata con ordinanza del 24 gennaio 2017,

² Corte costituzionale, 13 gennaio 2014, n. 1.

³ Il testo del comunicato stampa del 25 gennaio 2017 è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20170125174754.pdf.

letta in udienza, ribadendo l'orientamento restrittivo già espresso in più occasioni in tema di intervento nei giudizi sulle leggi⁴⁵.

In secondo luogo, la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura generale dello Stato. Tra queste, non ha avuto accoglimento quella fondata sull'argomento – che ha trovato eco in qualche organo di stampa⁶ nonché nell'opinione di qualche studioso⁷– della mancanza di efficacia delle norme impugnate al momento dell'adozione delle ordinanze di rimessione. Secondo l'Avvocatura, valutare nel merito la legge n. 52 del 2015 “contrasterebbe con il dettato costituzionale che non prevede (ancora) un ricorso preventivo di legittimità”⁸. Un'affermazione estrapolata dal contesto è un po' poco per valutarne la fondatezza; certo, considerandola nel quadro della memoria, la Corte l'ha ritenuta priva di pregio, non foss'altro perché – sia pure con riferimento allo statuto regionale, un ricorso preventivo è previsto

⁴ Questa la parte motiva dell'ordinanza pronunciata in udienza:

«Considerato, in primo luogo, che, l'intervento spiegato dal Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante Ursini Giuseppe, nei giudizi instaurati dai Tribunali ordinari di Messina e di Torino, è inammissibile, in quanto tardivo (tra le tante, sentenze n. 248, n. 219 e n. 187 del 2016); che l'intervento, in termini, dello stesso Codacons nei giudizi instaurati dai Tribunali ordinari di Trieste e Genova, è inammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanze allegata alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016), mentre i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica del Codacons; che questa Corte ha già espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (*ex plurimis*, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015 e ordinanza n. 227 del 2016); che è inammissibile anche l'intervento, nei giudizi da ultimo menzionati, spiegato in proprio dal legale rappresentante del Codacons, Ursini Giuseppe, nella mera qualità di cittadino elettore, poiché, in tale veste, la sua posizione soggettiva non può essere distintamente pregiudicata, più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore, dalla decisione di questa Corte; che nei giudizi promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, sono inammissibili gli interventi dei cittadini elettori, che allegano altresì la loro qualità di parti in giudizi analoghi a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte; che, infatti, la giurisprudenza costituzionale non ammette l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi, diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura (*ex multis*, sentenze n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016); che, in particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi, analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013, ordinanza n. 156 e n. 32 del 2013)». Il testo completo dell'ordinanza è reperibile in www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20170126131855.pdf.

⁵ Per un'ampia ricognizione critica sulla giurisprudenza relativa all'intervento nei giudizi di costituzionalità, v. A. Cerri, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, Giuffrè, 2012, 217 ss.

⁶ V., ad es., l'articolo apparso nel settembre scorso *Italicum, l'Avvocatura di Stato chiede l'inammissibilità del ricorso alla Corte costituzionale*, in http://www.huffingtonpost.it/2016/09/13/italicum-avvocatura-stato-inammissibilita_n_11992924.html.

⁷ Così, ad es., R. Bin, *La Corte e la legge elettorale: “è difficile credere ad un ritorno indietro”?*, in <http://www.lacostituzione.info/index.php/2017/01/19/la-corte-e-la-legge-elettorale-e-difficile-credere-ad-un-ritorno-indietro/#more-1859>.

⁸ Il virgolettato è tratto dall'articolo *Italicum, l'Avvocatura di Stato chiede l'inammissibilità del ricorso alla Corte costituzionale*, cit. alla nt. 6.

dall'art. 123 Cost., quindi non può dirsi che un giudizio su disposizioni non ancora efficaci sia del tutto estraneo al dettato costituzionale italiano. D'altro canto, era la sola ordinanza tribunale di Messina ad essere stata emessa prima che le disposizioni impugnate acquisissero piena efficacia, le altre sono state adottate tutte dopo la data del 1° luglio 2016. Peraltro, più in generale, va osservato che il giudice *a quo* ben potrebbe evitare anche la prima applicazione di una disposizione della cui costituzionalità dubita⁹ (senza contare che la Corte ha rigettato molti anni fa la tesi per la quale fosse impossibile sollevare questioni di costituzionalità relativamente a disposizioni di delega legislativa al governo prima dell'attuazione della delega stessa¹⁰): insomma, c'erano diversi argomenti per disattendere la richiesta dell'Avvocatura (o, quanto meno, quel che di tale richiesta emerge da quanto apparso sulla stampa). E, per quanto riguarda l'incidentalità del giudizio, c'è da aspettarsi che la Corte non smentisca quanto affermato nella sentenza n. 1 del 2014.

Del pari, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile anche la richiesta delle parti di sollevare di fronte a sé stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale¹¹. Non stupisce particolarmente che la Corte costituzionale abbia respinto tale istanza, essendo, notoriamente, alquanto restia ad adottare ordinanze di autorimessione, particolarmente nei giudizi sulle leggi, che rimangono le ipotesi più problematiche di giudizio *a quo*¹². D'altro canto, trattandosi di vizi formali il cui accertamento avrebbe potuto condurre ad una dichiarazione d'illegittimità dell'intera legge elettorale della Camera dei deputati, l'accoglimento della richiesta di parte avrebbe potuto comportare la caducazione dell'intera legge e ciò non era possibile, giacché essa appartiene al novero delle leggi "costituzionalmente necessarie", come ribadito, da ultimo, nella sent. n. 1 del 2014.

Passando al merito delle questioni decise, il comunicato annuncia innanzi tutto che la Corte non ha ritenuto di dover dichiarare l'incostituzionalità del premio di maggioranza. La questione, stando alla lettera del comunicato, è stata rigettata "nel merito", quindi c'è da attendersi sul punto una decisione di non fondatezza, sintomo che la Corte non ha considerato leso il principio che stava alla base della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del premio di maggioranza

⁹ Diversamente, sembrerebbe, G. De Muro, *La Corte e la tutela del diritto di voto*, in *Federalismi*, n. 2/2017.

¹⁰ V., infatti, Corte costituzionale, 4 maggio 1990, n. 224.

¹¹ Al riguardo, si v. il contributo di E. Imparato, *La Consulta alla prova dell'Italicum: la via dell'autorimessione*, in *Consultaonline*, n.1/2017, ove si sostiene l'opportunità di tale autorimessione al fine di favorire il superamento, in sede parlamentare, della legge n. 52 del 2015, attraverso l'approvazione di nuove disposizioni elettorali.

¹² Sul punto, v. B. Caravita, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riguardo alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988, pp. 40 ss. (spec. 54 ss.) nonché, per indicazioni giurisprudenziali più recenti, A. Ruggeri – A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 204.

previsto dalla legge n. 270 del 2005 e consistente nel necessario bilanciamento fra esigenze di governabilità e rappresentatività delle Camere, sacrificato oltre misura dall'assoluta mancanza di una soglia minima per poter ottenere il premio stesso¹³.

In realtà, pur con la previsione della soglia al 40%, anche quello previsto dalla legge n. 52 del 2015 configura un «premio alla minoranza più consistente, trasformandola in maggioranza», come ripete da anni Gianni Ferrara¹⁴.

D'altro lato, dubito si possa pensare che la scelta della Corte sia stata determinata dalla considerazione del contesto politico attuale che – se sono pienamente attendibili i sondaggi – non vede nessuna delle maggiori forze politiche in campo superare da sola la soglia del 40%¹⁵. Ma ammesso che tale assetto non muti al momento delle elezioni, è difficile pensare che ad evitare il raggiungimento della soglia sia sufficiente il divieto di apparentamento fra liste. Cosa impedisce che più forze politiche diano vita ad un'unica lista capace di ottenere il 40% dei consensi? È vero che non sempre i risultati di tali operazioni facciano sortire la somma aritmetica dei voti attesi da ciascuna forza, ma non lo si può del tutto escludere.

¹³ Pur non essendo di per sé illegittimo, per come disciplinato dalla legge n. 270 del 2005, il premio di maggioranza «determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente», così la sent. n. 1 del 2014.

¹⁴ Così, G. Ferrara, *I referendum elettorali mistificazione della democrazia*, ne *Il manifesto*, 13 settembre 2011, nonché, più di recente, con riferimento al premio di maggioranza previsto dalla legge, v. Id., *Modifiche costituzionali e forma di governo*, in *Questione giustizia*, 2016, n. 2 (consultabile *on line*: www.questionegiustizia.it): «Lo si denomina “premio di maggioranza”. Ne va smascherata la verità. È falso nel nome, nel contenuto e negli effetti. Non premia affatto una maggioranza, vanifica quella vera. Si sa che in qualunque entità di votanti la maggioranza si identifica nella metà più uno dei voti espressi. Il “premio di maggioranza” non lo si conferisce a chi questi voti li ha acquisiti, ma a chi non li ha acquisiti. Lo si conferisce ad una minoranza, quella che ha ottenuto un solo voto in più di ciascuna altra minoranza. Il premio si traduce quindi in un privilegio per una delle minoranze rispetto a tutte le altre. Privilegio che comporta discriminazione di voti e sottrazione di seggi a quella che risulterà essere in ogni caso, chiunque la calcoli, qualunque sia il tipo di scrutinio, la maggioranza reale, perché composta dalla somma delle liste votate, esclusa la minoranza privilegiata. Ad essa il corpo elettorale ha negato di diventare maggioranza e lo diventa, quindi, contro la volontà popolare». Non a caso, dunque, lo stesso autore ha ritenuto di dover duramente criticare l'assoluzione del premio di maggioranza annunciata dalla Corte costituzionale, v., infatti, Id., *La magia incostituzionale del 40 per cento*, ne *Il manifesto*, 27 gennaio 2017. Fra i commenti critici alla decisione della corte costituzionale di “salvare” il premio di maggioranza, v. quelli di Gaetano Azzariti, nell'intervista rilasciata a M Palombi, *“Leggi diverse il governo deve intervenire”*, ne *Il fatto quotidiano*, 26 gennaio 2017 e di Valerio Onida, nell'intervista rilasciata a L. Rivara, *Onida: “Chi arriva al 40% resta minoranza, errore lasciare il premio”*, ne *La Repubblica*, 26 gennaio 2017. Fra le opinioni favorevoli, con varie accentuazioni, v. quelle di Sabino Cassese, nell'intervista rilasciata a G. Di Fiore, *Cassese: adesso si può anche votare ma serve un serio patto di legislatura*, ne *Il mattino*, 26 gennaio 2017; Stefano Ceccanti, nell'intervista rilasciata a N. Lombardo, *“Voto subito? No ci sono ostacoli è una scelta politica”*, ne *L'Unità*, 26 gennaio 2017; di Enzo Cheli, nell'intervista rilasciata a F. Fantozzi, *“Ora armonizzare il sistema altrimenti si rischia l'ingovernabilità”*, *ibidem*, e di Cesare Pinelli, rilasciata a L. Rivara, *Pinelli: “Sentenza ragionevole ora serve un bonus anche al Senato”*, ne *La Repubblica*, 26 gennaio 2017;

¹⁵ In tal senso, sembrerebbero opinare, invece, M. Ainis, *La rivincita del proporzionale*, ne *La Repubblica*, 26 gennaio 2017, e V. Baldini, *Un commento “a caldo” sulla comunicazione della consulta che annuncia l'incostituzionalità parziale della legge elettorale n. 52/2015*, in *Diritti fondamentali.it*, n. 1/2017.

La Corte ha poi annunciato due importanti dispositivi di accoglimento, dichiaranti rispettivamente l'incostituzionalità del ballottaggio – previsto dalla legge n. 52 del 2015 nel caso in cui non sia attribuibile il premio di maggioranza – e della disposizione che dava al capolista eletto in più collegi la possibilità di scegliere discrezionalmente il collegio a cui attribuire l'elezione.

Evidentemente, per quanto riguarda la prima, c'è da pensare che la Corte costituzionale abbia ritenuto che sia irragionevole consentire di avere il 54% dei seggi alla Camera ad una lista che abbia ricevuto meno del 40% del consenso degli elettori al primo turno, in spregio al principio di rappresentatività che aveva inteso garantire con la sentenza n. 1 del 2014 (principio che avrebbe trovato di certo una più forte tutela se fosse stato censurato anche il premio di maggioranza, così come configurato dalla legge n. 52 del 2015).

Per quanto riguarda la seconda, il comunicato precisa che “sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 del d.p.r. n. 361 del 1957”. La dichiarazione d'incostituzionalità della facoltà di scelta del collegio da parte del capolista, dunque, non arriva ad escludere l'eventualità di candidature plurime, ma amplia per questa via la possibilità che entrino in Parlamento candidati eletti col sistema delle preferenze (anche se, c'è da dire, non è detto che attraverso il sorteggio non finisca per restare penalizzato un candidato che abbia ricevuto più preferenze di altri, il che non costituisce, certo, un esito ragionevole)¹⁶.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. Queste riguardavano, tra l'altro: la diversità delle soglie di sbarramento previste dalle regole elettorali di Camera e Senato; la distribuzione territoriale degli eletti; la decorrenza temporale dell'efficacia della legge n. 52 del 2015¹⁷.

A tale riguardo, è impossibile anticipare valutazioni sulle scelte della Corte, non essendo dato sapere ancora, per ciascuna, se sia stata adottata una decisione in rito o in merito.

¹⁶ Per alcune fondate critiche al sistema dei “capolista bloccati”, non censurato dalla Corte, si v. F.Ferràù, *Nuovo Italicum. Con le due leggi elettorali della Consulta non si può votare subito* (intervista a S. Mangiameli), in <http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2017/1/26/NUOVO-ITALICUM-Con-le-due-leggi-elettorali-della-Consulta-non-si-puo-votare-subito/744509/> (27 gennaio 2017).

¹⁷ Per un'efficace (e meno sintetica) esposizione delle questioni sottoposte all'esame della Corte, v., G.M. Salerno, *L'Italicum davanti alla Corte costituzionale: una sfida ad ampio raggio*, in *Federalismi*, n. 17/2016.

3. Si può votare con quel che rimarrà a seguito dell'opera di ritaglio effettuata dalla Corte?

Il comunicato stampa del 25 gennaio 2017 si chiude con la seguente affermazione: «All'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione»¹⁸. Più articolatamente la sentenza n. 1 del 2014 affermava: «La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è “complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo”, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte [...]. Le leggi elettorali sono, infatti, “costituzionalmente necessarie”, in quanto “indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali” [...], dovendosi inoltre scongiurare l'eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost.». Ma tale pronuncia riconosceva altresì che «eventuali inconvenienti potranno [...] essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate. Resta fermo ovviamente, che lo stesso legislatore ordinario, ove lo ritenga, “potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua”»¹⁹.

Effettivamente, la decisione presa il 25 gennaio, a quanto è dato capire, conterrà due caducazioni “secche” – dell'ipotesi del ballottaggio e di quella della possibilità di scelta da parte del candidato, in caso di candidature multiple, come si è detto – tali da non necessitare di ulteriori integrazioni.

Ma i sistemi elettorali delle due Camere risultanti dai due interventi della Corte non appaiono idonei ad assicurare una simile configurazione delle relative composizioni, sia per la presenza del premio di maggioranza per la sola Camera (e non a caso qualcuno ha ipotizzato l'introduzione di una previsione analoga anche nella legge elettorale del Senato²⁰) sia perché vigono diverse clausole di sbarramento per l'accesso ai due rami del Parlamento, sia perché, nella sola legge del Senato è reso possibile il collegamento tra liste, con diverse conseguenze in ordine all'operatività degli sbarramenti previsti.

¹⁸Per alcune critiche al riguardo, V. Baldini, *Un commento “a caldo” sulla comunicazione della consulta che annuncia l'incostituzionalità parziale della legge elettorale n. 52/2015*, cit.

¹⁹ Corte costituzionale, 13 gennaio 2014, n. 1, § 6.

²⁰ V. C. Pinelli nell'intervista citata. Non ritiene necessaria l'estensione del premio di maggioranza anche al Senato ai fini della formazione del governo, invece, B. Caravita, *Il giudizio della Corte per temperare ma non interrompere il trend maggioritario*, in *Federalismi.it*, n. 2/2017.

Dunque, anche se quel che rimane delle due leggi potrebbe trovare “immediata applicazione”, per favorire l’omogeneità politica delle due Camere auspicata dal Capo dello Stato – ma indubbiamente coerente con la scelta²¹ di abbandonare l’originario dettato costituzionale che prevedeva una diversa durata dei rispettivi mandati e dunque non escludeva affatto la possibilità di una diversità di composizione – è indispensabile che si approvi una nuova legge elettorale. Anche perché agli “inconvenienti” ai quali alludeva la sentenza n. 1 del 2014, non si è ancora posto riparo né attraverso interventi normativi secondari né primari.

4. Prospettive per una nuova legge elettorale

Non è mio compito dire quale debba essere il contenuto di una futura legge elettorale (l’ingegneria elettorale e costituzionale credo abbia fatto già abbastanza danni), anche se in una fase come l’attuale (segnata dalla ricomposizione profonda del quadro politico) non ritengo sia inopportuno accentuare gli aspetti proporzionalistici delle regole vigenti. Il Parlamento dovrà decidere se adottare una legge elettorale politica nuova di zecca o se limitarsi a qualche aggiustamento per armonizzare le due discipline. C’è da augurarsi che riesca a superare sollecitamente lo stato d’inerzia che, ancora una volta, ha fatto sì che altre istituzioni decidessero al suo posto.

Come è stato ricordato da Piero Ignazi, non è solo in Italia che «la politica tende ... a lasciar spazio ad interventi di organi diversi da quelli determinati dalla volontà popolare e quindi a perdere “legittimità propria” [...]. Il caso italiano è però diverso. Assistiamo piuttosto a un cedimento della politica per incapacità propria, e ad un ricorso esorbitante, ossessivo, supino, ad autorità esterne»²².

Comunque sia, la considerazione della diffusa crisi degli organi rappresentativi non può certo costituire un alibi per la completa abdicazione al ruolo che è loro proprio.

D’altro canto, come ha evidenziato da ultimo Enzo Cheli, non è attraverso la scrittura di una nuova legge elettorale che si possano risolvere i molteplici problemi che riguardano il sistema

²¹ Scelta, com’è noto, affermatasi, prima, in via convenzionale, attraverso lo scioglimento anticipato del solo Senato, in coincidenza con la fine del mandato della Camera e poi sancita dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, *Modificazione degli art. 56, 57 e 60 della Costituzione*, che ha determinato l’eguale durata del mandato dei due rami del Parlamento.

²² P. Ignazi, *Il ruolo perduto della politica*, ne *La Repubblica*, 29 gennaio 2017. Per un’ampia ricognizione della perdita di efficienza dei sistemi rappresentativi in varie esperienze democratiche, v. utilmente D. Van Reybrouck, *Contro le elezioni. Perché votare non è più democratico*, Milano Feltrinelli, 2015, pp. 16 ss. e la letteratura ivi citata.

politico italiano, ma sciogliendo «nodi strutturali che vanno risolti sulle lunghe distanze»²³. Dalle forze politiche ci si attende che comincino a percorrerle.

²³ F. Ferrà, *Il voto subito? I politici diano retta a Mattarella (e Galantino)* (intervista a Enzo Cheli), in <http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2017/1/27/IL-VOTO-SUBITO-Un-errore-i-politici-diano-retta-a-Mattarella-e-Galantino-/3/744732/> (27 gennaio 2017).